

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Direzione Generale del
Demanio Marittimo e dei
Porti

Div. XX Sez. II
Prot. n° 52007621

Roma, 24 novembre 1981

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

OGGETTO: Sostituzione delle cauzioni reali con fideiussioni ban-
carie.

CIRCOLARE

Titolo: Porti

Serie VII - n° 59

e, p.c.:

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

A TUTTI GLI ENTI PORTUALI

LORO SEDI

ALL'ISPETTORATO GENERALE DELLE
CAPITANERIE DI PORTO

S E D E

Con circolare in data 4.4.1977, prot. n° 5202524 ti-
to: Porti, Serie VII, n° 4, sono state emanate direttive in ma-
teria di sostituzione con fideiussioni bancarie delle cauzio-
ni reali da prestare ex art. 75, ultimo comma, Cod. Nav., in oc-
casione di danni cagionati da navi ad opere portuali e/o impian-
ti attinenti ai servizi di navigazione.

In detta circolare, com'è noto, veniva, tra l'altro,
stabilito che, analogamente a quanto già previsto in materia di
concessioni demaniali marittime dalla circolare n° 5175721/A.2-6
in data 14.4.1976, l'accettazione della fideiussione bancaria"è
subordinata alla corresponsione, da parte del concessionario di
un interesse pari alla differenza tra il tasso legale ed il tas-
so di provvigione dovuto all'Istituto Bancario fideiussore".

A tale riguardo, si segnala che da qualche parte è
stato contestato il versamento di tali interessi, per cui lo
scrivente ha chiesto il parere dell'Avvocatura Generale dello
Stato circa la legittimità dell'imposizione al privato dell'ob-
bligo di cui sopra.

CAPITANERIA DI PORTO
LIVORNO
Prot. N. 27620.....
Data - 3 DIC 1981
Categ. VI.....


..!..

L'Avvocatura Generale dello Stato, con foglio n° 4527/80 in data 7.11.1981, ha espresso l'avviso che non possa sostenersi che sussista identità di ratio (e quindi di disciplina), pur essendo analoga la funzione, tra le cauzioni previste dall'art. 75, 2° comma, Cod. Nav. a garanzia del risarcimento di danni arrecati alle opere ed agli impianti portuali e le cauzioni di cui all'art. 17 Reg. Cod.Nav. imposte a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti dal concessionario di beni del demanio marittimo, in quanto, in quest'ultimo caso, l'imposizione dell'interesse, ove la cauzione venga costituita nella forma della fideiussione bancaria, trae fondamento dal principio del "miglioramento del prezzo di aggiudicazione" (art. 54, 9° comma, Reg. Cont. Gen. Stato), principio che può valere unicamente nei casi in cui l'obbligazione garantita abbia origine contrattuale (v. con cessioni), non quando ciò che si intende garantire è costituito da un'obbligazione di risarcimento del danno extracontrattuale in forma specifica, obbligazione come tale insuscettibile di quel "miglioramento del prezzo".

In relazione a quanto sopra, ferme restando tutte le altre disposizioni impartite con la circolare n° 5202524 del 4.4.1977, si abroga l'ultima parte dell'ultimo comma della stessa, non ricorrendo, secondo anche quanto affermato dall'Avvocatura Generale dello Stato, nel caso di cauzioni imposte a garanzia del risarcimento del danno, il presupposto di natura giuridica che legittima la pretesa di corresponsione degli interessi da parte del privato.

Pregasi assicurare

IL DIRETTORE GENERALE



SAR/as